



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGNALETICA

ORDINANZA N° 197 DEL 09/06/2022E SS.MM.II.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI URBANE E DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO.

TESTO COORDINATO CON MODIFICHE: ORDINANZE N. 32/2023, 319/23, 310/24.

Ultima modifica: 07/2024.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI in particolare gli articoli del Codice della Strada relativi alle “AREE PEDONALI” ed alle “ZONE A TRAFFICO LIMITATO” e precisamente l’art. 3, punto 2 – l’art. 3, punto 54 – l’art. 7, comma 9 – l’art. 7, comma 11;

RICHIAMATA altresì l’Ordinanza generale sulla viabilità in vigore, nr. 183 del 30/05/2022, ed eventuali innovazioni, modifiche e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di rivedere e modificare sensibilmente la disciplina delle Ordinanze di regolamentazione delle Zone di Traffico Limitato cittadine, la n. 278 del 19/07/2011, la n.315 del 15/07/2016 e di implementare e aggiornare la n.182 del 30/05/2022;

VISTA le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 170 del 28/06/2011, n. 236 del 13/08/2015 e n. 204 del 05/08/2022, esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono state fornite direttive per l’accesso dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane insistenti sul territorio cittadino e individuati contestualmente i varchi da presidiare con dispositivi elettronici;

VALUTATE alcune indicazioni delle associazioni di categoria delle attività insistenti in diverse zone della città ricomprese nel presente atto, e col fine prioritario di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del transito pedonale ed in particolare delle fasce deboli;

CONSIDERATO che per le predette aree è stato realizzato un sistema elettronico di controllo con impianti automatizzati denominato “SART BASIC” prodotto dalla Sismic Sistemi Srl di Firenze (Omologazione

Ministeriale 0000358 del 29/10/2019 e Autorizzazione Ministeriale 0000524 del 17/12/2021);

PRESO ATTO della recente emanazione recente di apposite “Linee guida per la regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle Zone a Traffico limitato” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. Direzione Generale per la sicurezza stradale;

PRESO ALTRESI’ ATTO di quanto contenuto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. Direzione Generale per la sicurezza stradale avente prot. 94.08-01-2020 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Procedure autorizzative all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del DPR 250/99 in coerenza con le “Linee guida sulle regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” emanate con prot. 5050 del 28 giugno 2019;

VISTO in particolare l’art. 201 c.1bis lett.g) bis del vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285);

IN VIRTU’ dei poteri conferiti al sottoscritto dal D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Ai soli fini della disciplina del traffico;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di completamento delle operazioni necessarie per dare avvio a quanto disposto con il presente provvedimento, sono stabiliti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- a) **AREA PEDONALE (di cui all’art. 3 c.1 punto 2 del D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” combinato con l’art. 2.4 delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato):** Vico privato di via Roma (dal civico 1 a Via Roma), Vico Granaro (dal civico 1 a Via Roma), Vico privato Garonna, Vico Alfieri, Vico Airaldi, Vico Palestrina, Via Vincenzo Bellini, Via Andrea Boscione, Vico du Carbunin, Piazzetta D’Amico, Vico Mela, Via Battaglia (dal civico 16 a Piazza Airaldi e Durante), Vico San Domenico (dal civico 43 a Via Veneto), Vico Berno, Vico Aurame, Vico Semini (dal civico 13 a Via Veneto), Vico Rossotti, Vico Biancardi, Vico del Ferro, Vico Alciati, Vico Basano, Vico Silvestri, Via Milite Ignoto (tratto compreso tra Corso Dante e Via Veneto), Vico Freghetti, Vico Bassi, Vico al Molo, Via Alessandro Volta, Vico Scofferi, Piazzetta Ferrero, Vico Tortore, Passeggiata Graf, Vico Santa Chiara, Passeggiata Baracca, Vico Morteo (tra Via Gramsci e Passeggiata Baracca), Via Morteo (tra

Via Gramsci e Passeggiata Baracca), Via J.L. Grassi, Vico Santa Caterina, Vico Nattero, Vico Monte Grappa, Vico Pastrengo, Vico Palestro, Vico Beltramo, Vico Mentana, Piazzetta Frati Cappuccini, Vico Isonzo (dal civico 2 a Via Garibaldi), Vico Cantiere, Vico Ugo Foscolo, Vico Battisti, Vico Delfino, Vico Dentice, Vico Varese, Vico Treglia, Vico Gandolfo, Vico Manin, Piazzetta Emanuele Damonte, Via San Giorgio, Escettu du Sant'Ermo, Passeggiata Cadorna (da Via Piave a Piazza Doria).

In queste aree è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quelli di polizia e soccorso, veicoli per i servizi di pubblica utilità esclusivamente per l'effettuazione di interventi urgenti e/o necessari, veicoli in particolari condizioni di necessità ed urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale ², i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie con esposto ben visibile il tagliando CUDE in corso di validità ed i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi come definiti dall'art. 50 Cds ¹.

Per la sola Passeggiata Cadorna (da via Piave a piazza Doria), con accesso unico da via Piave, dove è installato un varco di controllo elettronico, oltre a quanto previsto al comma precedente, dalle ore 6 alle ore 10,30 di ciascun giorno è consentito l'accesso, il transito e la sosta (per un tempo massimo di 30' con obbligo di esposizione di disco orario) soltanto al fine di effettuare le operazioni di carico e scarico merci, ed in modo tale da consentire agevolmente il transito degli altri veicoli autorizzati e non limitare gli interessi di terzi.

Senso unico con percorrenza da levante a ponente.

DEROGHE TEMPORANEE - solo per Passeggiata Cadorna (da via Piave a piazza Doria)

- Residenti o dimoranti con posto auto, passi carrabili o box siti in aree private all'interno della predetta zona, con l'obbligo di raggiungere e lasciare le citate aree utilizzando il percorso consentito più breve;
- Veicoli per servizi di pubblica utilità, esclusivamente per l'effettuazione di interventi urgenti e/o necessari;
- Veicoli in particolari condizioni di necessità ed urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale; ²
- Taxi e NCC (noleggio con conducente) diretti al prelievo o all'accompagnamento di utenti disabili o che abbiano necessità di caricare o scaricare merci;

² Modificato con Ordinanza Dirigenziale 319/2023

¹ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 32/2023

- Tutti i giorni, dalle ore 6 alle ore 12,00 e dalle ore 15 alle ore 18, è consentito l'accesso e la sosta, soltanto al fine di effettuare le operazioni di carico e scarico bagagli³, ai clienti delle strutture ricettive aventi ingresso su Passeggiata Cadorna (tratto da via Piave a piazza Doria), in modo comunque da consentire agevolmente il transito degli altri veicoli autorizzati e non limitare gli interessi di terzi;
- Nel periodo dal 1 aprile al 30 maggio³ e nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre², dalle ore 6 alle ore 12,00 e dalle ore 15 alle ore 18, possono accedere alle zone a traffico limitato i veicoli ad uso degli stabilimenti balneari aventi gli ingressi nelle stesse, per effettuare il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature. Di tali operazioni deve essere obbligatoriamente data preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale contenente: denominazione e indirizzo dello stabilimento balneare, le generalità del titolare/richiedente, tipo e targa del veicolo impiegato nelle operazioni di cui sopra;

ULTERIORI DEROGHE - solo per Passeggiata Cadorna (da via Piave a piazza Doria)

- I veicoli impiegati dagli organizzatori per lo svolgimento di manifestazioni o eventi patrocinati o autorizzati dal comune di Alassio, limitatamente al carico e scarico merci, e previa esposizione di apposito contrassegno/pass rilasciati dall'Ente;
- I veicoli appositamente autorizzati con provvedimento rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, da esporre ben visibile sul cruscotto, per necessità di carico e scarico merci, occasionalmente e limitatamente ad un ingresso con relativa sosta della durata massima di 30', previa corresponsione di un importo pari a € 5,00. Per le sole strutture ricettive aventi ingresso in questa zona è consentita la comunicazione formale³ ed il pagamento della somma successivamente all'accesso, previo ottenimento di specifica autorizzazione all'effettuazione delle citate operazioni, al solo fine di effettuare le operazioni di carico/scarico bagagli¹;

I veicoli a cui, in applicazione delle deroghe, è consentito il transito, non possono superare 3,5 T di m.c.p.c. In caso di transito con mezzi di m.c.p.c. superiore sarà necessaria specifica autorizzazione su richiesta di transito in deroga da rilasciarsi a cura del competente Ufficio comunale³.

¹ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 32/2023

² Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 319/2023

³ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 310/2024

b) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO:** Via Roma (tratto compreso tra Via Boselli e Via Brennero), Corso Diaz (dall'intersezione con la Via Roma per circa 30 metri verso monte), Via Brennero³, Piazza Paccini (lato mare ponente da Via Battaglia a Via Boscione – lato mare levante dal civico 3 a Piazza Airaldi e Durante), Piazza Airaldi e Durante, Via Vittorio Veneto, Piazza Matteotti³, Via Torino (tratto compreso tra Via Dante e Passeggiata Dino Grollero), Passeggiata Dino Grollero, Via Colombo, Piazza Beniscelli, Via Cavour, Via XX Settembre, Via Don Giovanni Minzoni, Piazza Partigiani (tratto compreso tra Via Pascoli e Via Gramsci), Via Gramsci (tratto compreso tra Piazza Partigiani e Vico Morteo e tra Via Morteo e Via Milano), Via Gazzelli, Via Garibaldi (da Piazza Doria a Vico S.Erasmo), Vico N.Sauro, Piazzetta Arenella, Via Bonorino (dal civico 12 a Via Garibaldi), Vico Rodi, Regione Madonna della Grazie dal civ. 36, con generalizzato divieto di transito e sosta.

Nelle Zone a traffico limitato sopra elencate il traffico veicolare, esclusivamente per le categorie di veicoli che ne avranno facoltà e negli orari previsti dalla presente Ordinanza, si svolgerà come segue:

- A senso unico con percorrenza da ponente a levante in:
 - VIA XX SETTEMBRE (da Via Cavour a Piazza Partigiani);
 - VIA ROMA/VIA BOSELLI (dal civico n.36 a Corso Diaz);
 - VIA GARIBALDI (da Piazza Doria a Vico S.Erasmo);
 - PIAZZA PARTIGIANI (da via Pascoli a Via Gramsci);
 - VIA GRAMSCI (da Piazza Partigiani fino a vico Morteo e da via Morteo a via Milano);

- A senso unico con percorrenza da levante a ponente in:
 - PASSEGGIATA DINO GROLLERO;
 - VIA VITTORIO VENETO;

- A senso unico con percorrenza da mare a monte in:
 - VIA TORINO (da Passeggiata Grollero a Corso Dante);
 - CORSO DIAZ (da Via Roma per circa 30 metri verso monte);
 - VIA GAZZELLI;
 - VIA DON MINZONI;¹

- A senso unico con percorrenza da monte a mare in:
 - VIA CAVOUR;
 - PIAZZA BENISCELLI;
 - VICO N. SAURO;

³ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 310/2024

- VIA BONORINO (dal civico 12 a Via Garibaldi);
- VICO RODI;
- PIAZZETTA ARENELLA;
- A doppio senso di circolazione in:
- VIA COLOMBO;
- PIAZZA PACCINI;
- PIAZZA AIRALDI E DURANTE;

e con i seguenti ulteriori obblighi, divieti e limitazioni:

- VIA ROMA all'intersezione con Corso Diaz:
 - Direzione obbligatoria a sinistra;
- VIA CAVOUR all'intersezione con la Via XX Settembre:
 - Direzioni consentite dritta e sinistra;
- VIA COLOMBO all'intersezione con Via Cavour:
 - Dare precedenza;
 - Direzione obbligatoria a destra;
- VIA TORINO:
 - Direzioni consentite dritta e sinistra all'intersezione con Via Vittorio Veneto;
 - Passaggio pedonale di raccordo tra i marciapiedi all'intersezione con Corso Dante;
 - Dare precedenza all'intersezione con Corso Dante;
 - Direzioni consentite dritta e sinistra all'intersezione con Corso Dante;
- VIA VITTORIO VENETO all'altezza di Piazza Airaldi e Durante:
 - Dare precedenza;
 - Direzione obbligatoria a destra;
- PASSEGGIATA CADORNA all'intersezione con Piazza Doria:
 - Direzione consentita dritta;
- VIA DON MINZONI all'intersezione con Corso Dante:
 - Passaggio pedonale di raccordo tra i marciapiedi;
 - Dare precedenza;
 - Direzione obbligatoria a sinistra;
- VIA GAZZELLI all'intersezione con Viale Marconi:
 - Passaggio pedonale di raccordo tra marciapiedi;
 - Direzione obbligatoria a sinistra;
- VIA BONORINO, all'intersezione con Via Garibaldi:
 - Direzione obbligatoria a sinistra;
- PIAZZETTA ARENELLA e VICO RODI, all'intersezione con P.ta Cadorna:
 - Direzione obbligatoria a destra;

ORARI E LIMITI DI APERTURA

Nelle ZONE A TRAFFICO LIMITATO di cui al precedente punto b) ad esclusione di Via Brennero, Via XX Settembre tra Via Cavour e Piazza Matteotti, Via Vittorio Veneto³ dalle ore 6 alle ore 10,30 di ciascun giorno è consentito l'accesso, il transito e la sosta (per un tempo massimo di 30' con obbligo di esposizione di disco orario) soltanto al fine di effettuare le operazioni di carico e scarico merci, ed in modo tale da consentire agevolmente il transito degli altri veicoli autorizzati e non limitare gli interessi di terzi.

Soltanto per il tratto di via Cavour – passeggiata Grollero – via Torino, con accesso unico da via Cavour, dove sarà installato un varco di controllo elettronico, l'accesso è consentito dalle ore 06.00 alle ore 11.00 di ogni giorno con aggiunta, oltre a quanto già previsto, che “la sosta dovrà avvenire in modo tale da consentire anche il transito pedonale, soprattutto di accesso in sicurezza al pontile Bestoso”.

Sempre nella stessa zona andrà consentito l'accesso dalle 16.30 alle 17.30, esclusivamente per ciclomotori e motoveicoli;

DEROGHE PERMANENTI

Al di fuori degli orari sopra indicati, tutti i giorni per tutte le 24h, la circolazione in dette aree è consentita esclusivamente a:

- Veicoli al servizio di persone invalide con esposto ben visibile in tagliando CUDE in corso di validità;
- Residenti o dimoranti con posto auto, passi carrabili o box siti in aree private all'interno delle predette zone, con l'obbligo di raggiungere e lasciare le citate aree utilizzando il percorso consentito più breve;
- **Soltanto per il tratto di via Gramsci tra via Morteo e via Milano** i residenti ed i commercianti della zona preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale con specifico provvedimento;
- Taxi o auto a noleggio con conducente;
- Veicoli per servizi di pubblica utilità, esclusivamente per l'effettuazione di interventi urgenti e/o necessari;
- Veicoli delle forze di polizia e soccorso;
- Veicoli elettrici ed altri veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi come definiti dall'art. 50 Cds¹;

DEROGHE TEMPORANEE

- Veicoli in particolari condizioni di necessità ed urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale;²
- Tutti i giorni, dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, è consentito l'accesso e la sosta nelle zone di cui al punto b) ad

¹ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 32/2023

² Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 319/2023

³ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 310/2024

esclusione di Via Brennero, Via XX Settembre tra Via Cavour e Piazza Matteotti, Via Vittorio Veneto ³, soltanto al fine di effettuare le operazioni di carico e scarico merci, ai clienti delle strutture ricettive aventi ingresso all'interno delle stesse, in modo comunque da consentire agevolmente il transito degli altri veicoli autorizzati e non limitare gli interessi di terzi;

- Nel periodo antecedente 1 aprile al 30 maggio ³ e nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre ², dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, possono accedere alle zone a traffico limitato, ad esclusione di Via Brennero, Via XX Settembre tra Via Cavour e Piazza Matteotti, Via Vittorio Veneto ³, i veicoli ad uso degli stabilimenti balneari aventi gli ingressi nelle stesse, per effettuare il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature. Di tali operazioni deve essere obbligatoriamente data preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale contenente: denominazione e indirizzo dello stabilimento balneare, le generalità del titolare/richiedente, tipo e targa del veicolo impiegato nelle operazioni di cui sopra;

ULTERIORI DEROGHE

Potranno inoltre accedere alle zone di cui al punto b):

- I veicoli impiegati dagli organizzatori per lo svolgimento di manifestazioni o eventi patrocinati o autorizzati dal comune di Alassio, limitatamente allo stretto necessario, e previa esposizione di apposito contrassegno/pass rilasciati dall'Ente;
- I veicoli in uso ai laboratori di produzione di generi alimentari siti all'interno delle predette zone che necessitino di trasportare beni e prodotti che per dimensioni, peso, qualità e quantità necessitano l'impiego di mezzi, purché autorizzati con specifico provvedimento, con validità annuale, rilasciato dal Comandante della Polizia Municipale;
- I veicoli appositamente autorizzati con provvedimento rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, da esporre ben visibile sul cruscotto, per necessità contingenti, occasionalmente e limitatamente ad un ingresso con relativa sosta della durata massima di 30', previa corresponsione di un importo pari a € 5,00. Per le sole strutture ricettive aventi ingresso in questa zona, ad esclusione di Via Brennero, Via XX Settembre tra Via Cavour e Piazza Matteotti, Via Vittorio Veneto ³, è consentita la comunicazione formale ³ ed il pagamento della somma successivamente all'accesso, previo ottenimento di specifica autorizzazione all'effettuazione delle citate operazioni, al solo fine di effettuare le operazioni di carico/scarico bagagli ³.

² Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 319/2023

³ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 310/2024

- I veicoli a cui, in applicazione delle deroghe, è consentito il transito, non possono superare 3,5 T di m.c.p.c. In caso di transito con mezzi di m.c.p.c. superiore sarà necessaria specifica autorizzazione su richiesta di transito in deroga da rilasciarsi a cura del competente Ufficio comunale³¹.

La disciplina prevista nelle precedenti ordinanze, limitatamente alle vie di cui sopra, che risulti incompatibile con il presente provvedimento, è da ritenersi abrogata.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni di cui alla presente ordinanza saranno noti al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dell'ufficio segnaletica.

AVVERTE

- che gli atti relativi alla pratica in parola sono depositati presso l'Ufficio Segnaletica del Comando di Polizia Municipale di Alassio - ed il responsabile del procedimento è il Comandante Commissario Superiore Dott. Francesco Parrella;
- contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Alassio, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

³ Modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 310/2024